

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Comune di Latina, riconosce ed incentiva l'Associazionismo quale espressione di impegno sociale, partecipazione e pluralismo e valorizza le realtà associative operanti nel territorio comunale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto Comunale.

Il presente Regolamento, in conformità ai principi stabiliti dalla Legge Regionale n. 22 del 1 settembre 1999 "Promozione e sviluppo dell'Associazionismo nella Regione Lazio" e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" e dell'art. 73 dello Statuto comunale disciplina l'istituzione e la tenuta del Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 1

FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire la costituzione nel territorio comunale di nuove Associazioni di Promozione Sociale, liberamente costituite e di potenziare, valorizzare ed incentivare quelle già esistenti ed operanti nell'interesse dei singoli associati e della collettività.

Le attività di utilità sociale svolte devono essere finalizzate a:

- attuazione dei principi di uguaglianza, solidarietà, affermazione dei diritti di tutti i cittadini di qualsiasi provenienza ed etnia;
- realizzazione delle pari opportunità;
- superamento degli squilibri economici, culturali e sociali;
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico;
- prevenzione e superamento del disagio sociale;
- promozione e sviluppo della pratica sportiva;
- diritto alla cultura ed alla formazione;
- qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere, altresì, previsti tavoli tecnici dedicati a tematiche particolari.

Gli Assessori potranno altresì interfacciarsi direttamente con l'area di riferimento attivando tavoli di lavoro e comunicandolo alla Consulta.

ART. 2

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito in attuazione dell'art.73 dello Statuto Comunale, secondo le normative previste dalla Legge n.383 7 dicembre 2000 e dalla Legge Regionale n.22 1 settembre 1999, il Registro delle "Associazioni di Promozione Sociale".

1. Il Registro è suddiviso in cinque (5) Aree come di seguito elencate:

- a) ***Culturale: della Promozione Culturale e Territoriale;***
- b) ***Culturale: dell'Arte e Intrattenimento;***
- c) ***Ecologico – Ambientale e della Fauna;***
- d) ***Civile Sociale Educativa;***
- e) ***Sport e Attività Ricreative.***

Il Registro ha la funzione di rendere note al Comune di Latina le Associazioni operanti sul territorio municipale così da poter favorire le iniziative e permettere la partecipazione alle attività dell'Amministrazione.

Dalla data di vigenza del presente Regolamento, le Associazioni operanti da almeno sei mesi nel territorio comunale, possono presentare domanda di iscrizione.

La domanda indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice, dovrà essere firmata dal legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione corredata da:

Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ***Registrati presso l'Agenzia delle Entrate;***

- Una dichiarazione di conformità ***ai requisiti previsti dalla L. 383 del 7.12.2000, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta iscrizione nel Registro Regionale;***
- Relazione sulle attività svolte e che si intendono svolgere;
- ***Dichiarazione dell'Area di appartenenza.***

Le Associazioni già iscritte nel Registro Regionale sono iscritte di diritto.

L'elenco delle Associazioni verrà conservato in ordine cronologico di iscrizione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Sindaco, su proposta dell'Assessore competente, verificata l'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione nel Registro.

L'avvenuta iscrizione è comunicata mediante invio di comunicazione scritta presso la sede legale dell'Associazione.

I provvedimenti di diniego di iscrizione e di revoca della stessa debbono essere motivati e comunicati agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Le Associazioni già iscritte nel Registro Comunale delle Organizzazioni di Volontariato possono fare domanda di iscrizione, previa cancellazione da detto Registro ***e modifica dello Statuto e quanto da esso previsto.***

ART. 3

REQUISITI ASSOCIAZIONI

Hanno diritto all'Iscrizione al Registro le Associazioni in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti espressamente previsti nello Statuto:

- fine solidaristico
- assenza di scopo di lucro
- elettività e gratuità delle cariche associative
- criteri di ammissione e/o esclusione degli aderenti
- obbligo di formazione del ***rendiconto economico.***

Per poter essere iscritte al Registro Comunale le Associazioni di Promozione Sociale debbono avere la sede e svolgere la propria attività nell'ambito del territorio comunale di Latina.

Le Associazioni iscritte nel Registro devono trasmettere al Sindaco, entro il **31 maggio** di ogni anno, pena la cancellazione, la sotto elencata documentazione:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- eventuali variazioni delle cariche elettive, di indirizzo ecc. intervenute;

- dichiarazione attestante il permanere dell'associazione nei requisiti prescritti per l'iscrizione al Registro Comunale.

ART. 4

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

E' istituita la Consulta Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale, quale strumento di partecipazione consultiva delle Associazioni alla formazione delle scelte dell'Amministrazione Comunale nei settori di diretto intervento delle Associazioni stesse.

L'Osservatorio delle Associazioni di Promozione Sociale nella persona del Presidente ha facoltà di convocare la Consulta delle Associazioni di Prom. Soc.

La Consulta ha il compito di:

- ❖ formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche comunali e sui rapporti tra le Associazioni di Promozione Sociale e le Istituzioni pubbliche;
- ❖ esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le Associazioni;
- ❖ fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'Osservatorio Comunale;
- ❖ ha il diritto di essere consultata su tutte le materie attinenti l'associazionismo ed il volontariato mediante emissioni di parere obbligatorio ma non vincolante nel termine massimo di dieci giorni. Qualora nel termine previsto tale parere non verrà emesso si riterrà formato il silenzio assenso.

ART. 5

OSSERVATORIO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

E' istituito l'Osservatorio Comunale dell'Associazionismo, formato da n. 5 ***Consiglieri***:

- a) dall'Assessore ai Servizi Sociali;
- b) da n. 5 rappresentanti delle Associazioni iscritte nel Registro Comunale eletti dalla ***Consulta*** comunale a maggioranza assoluta;
- c) dal Responsabile dell'Ufficio che funge da Segretario verbalizzante e che provvede alla custodia dei verbali.

All'atto della costituzione l'Osservatorio è convocato dall'Assessore competente che provvederà all'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti di cui al punto b) del presente articolo, convocando in modo tracciabile, tutte le associazioni iscritte con un periodo di preavviso di almeno venti giorni.

L'Osservatorio alla prima seduta elegge al suo interno il Presidente che resta in carica un anno e potrà essere rieletto.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Osservatorio e a formulare l'ordine del giorno, sentiti i consiglieri dell'Osservatorio.

Il Presidente può essere sostituito con decisione della maggioranza dei componenti dell'Osservatorio.

In caso di dimissione di un rappresentante dell'Osservatorio esso sarà sostituito dal primo non eletto ***nel caso di elezione all'unanimità, saranno indette nuove votazioni solo per l'area di intervento del rappresentante dimissionario.***

L'Osservatorio si riunisce di regola ogni tre mesi.

L'Assessore, all'inizio di ogni anno sociale e quando lo richiedono particolari esigenze, d'intesa con i rispettivi Presidenti, promuove riunioni congiunte degli Osservatori delle Associazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.

Riunioni congiunte possono essere altresì richieste da uno dei due Presidenti o da almeno un quinto delle associazioni iscritte.

Le funzioni di Segretario dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente Comunale appartenente almeno alla categoria D3.

L'Amministrazione Comunale provvederà all'assegnazione di idonei locali e dei relativi supporti tecnici (telefono, computer) nonché a predisporre una voce nel capitolo di bilancio per le spese di funzionamento.

I verbali saranno consegnati presso l'Ufficio Rapporti con le Associazioni e potranno essere visionati secondo le disposizioni di Legge.

L'Osservatorio dura in carica per tutta la consiliatura comunale e sarà rinnovato entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) avanzare alla Giunta Comunale, alla Commissione Permanente Consiliare, ed al Consiglio proposte di intervento nelle materie che interessano le attività delle Organizzazioni della Promozione Sociale (P. S.);***
- b) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle Organizzazioni di P. S.;***
- c) seguire l'attuazione delle attività e delle iniziative e redigere un rapporto annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio Comunale;***
- d) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche e sui rapporti tra le Organizzazioni di P.S.;***
- e) riferire all'Assemblea l'attività svolta;***
- f) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le Organizzazioni di P. S.;***
- g) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle Organizzazioni di P.S.;***
- h) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle Organizzazioni di Promozione Sociale dal Registro Comunale di cui all'art.3.***

ART. 6

UFFICIO ASSOCIAZIONISMO

E' istituito l'Ufficio per le Associazioni di Promozione Sociale, il cui Referente è un dipendente comunale del Servizio di Segretariato Sociale.

L'Ufficio ha i seguenti compiti:

1. raccoglie la documentazione relativa all'iscrizione al Registro delle Associazioni;
2. provvede all'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale, risultanti in regola con la normativa;
3. verifica la documentazione presentata dalle singole Associazioni ed esprime parere su eventuale diniego o cancellazione delle Associazioni dal Registro;
4. esamina la documentazione e le relazioni annuali delle Associazioni iscritte nel Registro come previsto nell'art.3 del presente Regolamento ed esprime parere in merito alla permanenza o eventuale cancellazione, qualora non sussistessero più i requisiti delle stesse nel Registro;

5. provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Osservatorio;
6. fornisce ogni utile elemento per lo sviluppo dell'Associazione;
7. assume iniziative finalizzate alla diffusione e alla conoscenza delle attività svolte dalle Associazioni di Promozione Sociale;
8. esamina le caratteristiche e valuta l'andamento delle convenzioni.

ART. 7

“DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE”

Le Organizzazioni di P.S. iscritte nel Registro Comunale:

- a) hanno facoltà di partecipare alle fasi di programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;*
- b) possono proporre, ciascuna per la propria area di attività, programmi ed iniziative di intervento al Comune ed agli altri Enti locali nelle materie di loro interesse, attraverso l'Osservatorio;*
- c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse;*
- d) sono consentiti contributi economici, da parte dell'Assessorato ai Servizi Sociali, solo ed esclusivamente alle Associazioni di Prom. Soc. iscritte nel Registro Comunale;*
- e) nell'eventualità di Bandi indetti da parte dell'Assessorato ai Servizi Sociali, è consentita la partecipazione solo ed esclusivamente alle Associazioni di Prom. Soc. iscritte nel Registro Comunale.*

ART. 8

“NORME TRANSITORIE E FINALI”

Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione.

La Commissione Consiliare permanente, istituzionalmente competente, valuterà l'opportunità di eventuali proposte di modifiche e adeguamenti normativi.

Il presente Regolamento Comunale, dopo la sua approvazione ai sensi degli articoli 32 e 45 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo o di farlo osservare come normazione obbligatoria.

N. B. Le modifiche sono state riportate in neretto e in corsivo